

ALLEGATO 2

L.R. Sicilia 4 marzo 2020, n. 4 “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18” – CONSIDERAZIONI

Fin dalla rubricazione la L.R. Sicilia 4 marzo 2020, n. 4 evidenzia un ampliamento nelle materie che ne sono oggetto, ponendosi come una legge di settore e non solo, come era stato con la precedente L.R. 17 agosto 2010, n. 18, incentrata sulla pratica della cremazione e sulle destinazioni delle ceneri.

Stante il particolare assetto di autonomia regionale, quale risultante dallo Statuto della Regione Siciliana (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Statutoregionale/Statuto.pdf), approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 modificato da successive leggi costituzionali, occorre tenere presente come l'art. 14 preveda che l'Assemblea regionale, “... nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, ...” abbia la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale; l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità, legislazione esclusiva che rende non sempre possibile fare riferimento alle disposizioni della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

L'**art. 1**, comma 1 formula affermazioni, anche di principio, che richiamano formule consimili presenti anche in altre Regioni, in particolare in Regioni a c.d. statuto ordinario.

Il comma 2 considera tre aspetti: a) la definizione delle funzioni della regione e degli enti locali, nonché i compiti e le modalità di svolgimento delle funzioni e servizi di questi ultimi; b) le procedure di polizia mortuaria, sotto il profilo igienico-sanitario, “*in coerenza con la normativa statale*”; c) le condizioni ed i requisiti per l'esercizio dall'attività funeraria.

Al comma 3 fornisce alcune definizioni, segnalandosi come alcune di queste mutuino definizioni già adottate in altre regioni e, in particolare, come la definizione di “*resto mortale*” si discosti, nella formulazione, da quella presente nell'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che, come noto, è stato emanato anche con la concertazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (*in primis*) e del Ministro della salute, in relazione all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost..

L'**art. 2** delinea le funzioni della regione privilegiando (lett. a) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli enti locali e alle aziende sanitarie provinciali, che sono tenuti a fornire ai competenti uffici regionali le necessarie informazioni e (lett. b) l'adozione degli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla legge.

L'**art. 3** ha riguardo alle funzioni dei Comuni, nonché alla gestione dei servizi pubblici.

I Comuni, singoli o associati (ricordando come in Sicilia siano presenti i c.d. liberi consorzi comunali, che hanno sostituito le province regionali (L.R. Sicilia 8 marzo 1986, n. 9), provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m..

Inoltre, la gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale (cfr. le definizioni dell'art. 1, comma 3) può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

La gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici (comma 2) è incompatibile con l'attività funeraria e le gestioni in corso in contrasto con tali previsioni cessano alla scadenza di 12 mesi dalla data di entrata in vigore (21 marzo 2021) della stessa legge.

Nei Comuni, singoli o associati, con popolazione complessiva inferiore a 3.000 abitanti, non si applica il regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funeraria e la gestione del servizio cimiteriale. Fermo restando (comma 3) l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale, i Comuni hanno facoltà di assumere la gestione di strutture per il commiato.

Infine, i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funeraria e le gestioni in corso in contrasto con queste previsioni cessano alla scadenza di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

All'**art. 4** è disposto che le amministrazioni locali siano obbligate a mettere a disposizione dei cittadini delle sale, denominate "sale del rito civile", all'interno degli immobili comunali o nelle aree cimiteriali, adeguatamente capienti e adatte a svolgere riti funebri civili, nelle quali il feretro è di transito, per un periodo di tempo uguale a quello della cerimonia e comunque per non oltre due ore. Si tratta di un obbligo che potrebbe confliggere con situazioni locali anche per quanto riguarda le risorse, in senso ampio, non sempre tali da consentire un normale adempimento dell'obbligo, che oltretutto non sembra tenere presente l'aspetto della "domanda" di tali servizi, al quanto limitata, e discriminante, rispetto a luoghi rituali non civili, quasi ad indurre una differenziazione tra i diversi luoghi rituali che siano richiesti dalle famiglie.

All'**art. 5** si considerano i reparti speciali nei cimiteri, con una terminologia che richiama l'art. 100 D.P.R. 285/1990 e s.m., ma che vi si differenzia per il fatto che la norma nazionale fa rinvio ai piani regolatori cimiteriali (in alcuni casi cfr.: art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101; art. 25 L. 30 luglio 2012, n. 127, su richiesta di parte), nonché per il fatto di far precedere le "comunità straniere" alle "persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Viene precisato al comma 3 che in tali reparti, in conformità alla circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10 (elevando indicazioni "possibiliste" date con istruzioni amministrative a norma di rango primario), per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, fermo che per il trasporto funebre è in ogni caso obbligatorio l'impiego della cassa di legno impermeabile anche ai liquidi nel rispetto della normativa vigente. Va osservato come, tralasciando il fatto già segnalato che la possibilità indicata dalla circolare è divenuta, in Sicilia, norma di legge, sarebbe un indirizzo che potrebbe trovare applicazione non solo nei "reparti speciali", ma estensibile alle sepolture (a sistema d'inumazione), comunque avvengano, delle persone interessate. Non senza trascurare come non manchino situazioni nelle quali non si hanno forme di "prova" della "espressa previsione" per cui l'inumazione debba avvenire senza cofano. Spesso, queste "previsioni" non attengono a principi religiosi, quanto a usi e costumi presenti in aree geografiche specifiche, anche indipendentemente dalla professione di un culto o di altro. La distinzione tra reali "precetti religiosi" e usi o consuetudini non dovrebbe essere sottovalutata.

Infine, con riferimento al comma 4, nei cimiteri possono essere previsti i cimiteri per gli animali di affezione, in conformità all'art. 23 L.R. Sicilia 7 luglio 2000, n. 15. Così formulata la disposizione sembrerebbe che nell'ambito regionale divenga ammissibile che i cimiteri per animali d'affezione possano essere realizzati "anche" all'interno dei cimiteri, magari riservando specifiche aree, se disponibili, e non che costituiscano strutture distinte.

L'**art. 6** attribuisce ai Comuni le funzioni autorizzative in merito: a) all'esercizio dell'attività funeraria; b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato.

All'**art. 7** sono considerati i regolamenti comunali, che, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge e in conformità ai principi della normativa statale, disciplinano le attività funerarie, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria ed, in particolare: a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria; b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri; c) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a euro 500 né superiori a euro 10.000.

A quest'ultimo proposito andrebbe ricordato quanto disponga l'art. 7-bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., per quanto applicabile nella regione Sicilia, ma richiamato testualmente dall'art. 118 dell'O-R.E.L. (Ordinamento regionale enti locali), per cui la sanzione amministrativa per il caso delle violazioni dei regolamenti comunali è prevista nel *range* da 25 a 500 €. Dato che la novella introduce un *range* sanzionatorio diverso, tenendo presente l'art. 15 Disp. Legge in gen., c.d. *Preleggi*, essendovi concorso tra i principi sulla successione delle norme nel tempo con il principio di specialità, si deduce che per le violazioni ai regolamenti comunali considerati nell'art. 7 L.R. Sicilia in questione, non trovino applicazione le regole stabilite in via generale, quanto quelle speciali così individuate.

Infine (comma 3), ancora in tema di cimiteri per animali d'affezione, il regolamento comunale può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti privati, definendone i requisiti; e l'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione è concessa dal comune, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria provinciale.

L'**art. 8** è dedicato alla medicina necroscopica prevedendo che, nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte (art. 103 T.U.L.L.S.S. ed art. 1 D.P.R. 285/1990 e s.m.) e all'accertamento dei decessi (art. 4 D.P.R. 285/1990 e s.m.), le strutture di medicina legale delle aziende sanitarie provinciali garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile.

Le strutture di medicina legale provvedono altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale. Il comma 2 ridisegna (in pratica modificandolo) le previsioni dell'art. 4 D.P.R. 285/1990 e s.m., prevedendo che l'accertamento della realtà della morte venga effettuata dal medico necroscopo nominato dal direttore generale di ciascuna azienda sanitaria provinciale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

L'**art. 9** considera i decessi per malattia infettiva e diffusiva, fattispecie in qualche modo regolata dagli artt. 18 e 25 D.P.R. 285/1990 e s.m., prevedendo che nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'azienda sanitaria provinciale debba adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici; misure che devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e, in ogni caso, il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione (DPI) per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Al trasporto di salme, di cadaveri e/o di resti morali (cfr. definizioni dell'art. 1, comma 3), è dedicato l'**art. 10**, per il quale, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 285/1990 e s.m., qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture per il commiato.

In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, su richiesta dei congiunti (al comma 1 si parlava di "familiari" o "conviventi", qui comma 2 di "congiunti") e previo accertamento della morte, i cadaveri possono essere posti, per il periodo di osservazione, presso le strutture per il commiato e non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e le strutture per il commiato o gli esercenti attività funerarie.

Nei casi precedenti, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il S.S.N. intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale certificazione medica costituisce titolo valido per il trasporto della salma (rilevando come l'avvenuto accertamento della morte comporti ai sensi dell'art. 1, comma 3 che si sia in presenza di "*cadavere*" e non più di "*salma*"), purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita (indica-

zione non congruente con l'avvenuto accertamento della morte) e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Il comma 6 prevede che l'autorizzazione al trasporto di resti mortali sia rilasciata dal comune di partenza. Costituisce trasporto di cadavere (comma 7, ma tenendo presente quanto testé osservato) il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi ed è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti anzidetti, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione; trasporto che deve avvenire in feretro sigillato mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale necroforo in numero non inferiore a quattro unità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Si evidenzia come si prevedano 4 unità per il trasporto, non per la movimentazione del feretro, indicazione che meriterebbe di essere stata prevista per l'esercizio dell'attività funebre (successivo art. 13, comma 3, lett. d), in cui è presente la formulazione: " ... personale ... in numero adeguato ... ". Ciò non di meno non è da escludere che l'AGCM possa intervenire in materia, avendolo già fatto per altre Regioni, ad es. Campania, come rammentato anche nel contesto del ricorso per legittimità costituzionale n. 7 del 30 gennaio 2020, con riguardo alla L.R. Calabria 29 novembre 2019, n. 48. Il comma 9 prevede che per il trasporto del cadavere da comune a comune, e comunque entro i confini regionali, il trattamento antiputrefattivo (art. 32 D.P.R. 285/1990 e s.m.) è consentito con l'utilizzo di altri (rispetto a quelli indicati nella norma citata) preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente. Tale trattamento è effettuato quando sia previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero (e, quindi, non entro i confini regionali), ovvero quando sia prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. Esso è praticato con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro, in tal modo derogando da quanto disposto dall'art. 48 D.P.R. 285/1990 e s.m.

All'atto della chiusura del feretro (comma 10) l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'estradiatione di salme di cui, rispettivamente, agli artt. 27 e 29 D.P.R. 285/1990 e s.m. competono al comune ove è avvenuto il decesso.

Inoltre, al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste (art. 3, commi 2 e 4).

Ai fini di quanto disposto da questo articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso, che deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato a un soggetto esercente l'attività funeraria, ovvero una o più delle attività di cui al successivo art. 13, comma 1.

Infine, è previsto che con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro 30 giorni (termine comunque da considerare ordinatorio) dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico-sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e dalla legge medesima.

Con l'**art. 11** si introducono modifiche alla L.R. Sicilia 17 agosto 2010, n. 18 "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e della conservazione affidamento e/o dispersione delle ceneri", prevedendo che:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:

"1 bis. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

1 ter. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento. E' consentita, su richiesta, la cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.

1 quater. In conformità alle previsioni della legge n. 130/2001, è consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari.";

- b) all'articolo 3, dopo il comma 5 sia inserito il seguente:
"5 bis. In caso di affidamento personale dell'urna il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabilite le linee guida concernenti le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. I Comuni adottano apposito regolamento in conformità alle predette linee guida.";
- c) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1. Ai fini di cui al comma 1, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino. La localizzazione dei nuovi impianti è individuata d'intesa con i Comuni interessati. Le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui."

Le modifiche alla L.R. Sicilia 17 agosto 2010, n. 18 proseguono nell'**art. 12**, introducendo le strutture per il commiato e prevedendo che:

- a) all'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 le parole "spazi per il commiato", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "strutture per il commiato".
- b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
Art. 5 bis. (Caratteristiche delle strutture per il commiato)
1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente.
2. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Tali strutture possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
5. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:
a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
d) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a 7 metri;
f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità dei locali compete all'azienda sanitaria provinciale competente.". Per quanto riguarda i requisiti sembra esservi una certa quale "memoria", per quanto sommaria, del D.P.R. 14 gennaio 1997, anche se vi siano più aspetti da cui se ne discostino.
- c) all'articolo 8 della legge regionale n. 18/2010, le parole "degli spazi per il commiato" sono sostituite dalle parole "delle strutture per il commiato."

Si osserva come non vi sia alcun riferimento alle case funerarie.

Per quanto riguarda l'attività funeraria (non "attività funebre"), questa è affrontata con l'**art. 13**, con cui la si definisce "... un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) *disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;*
b) *fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;*

c) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;

d) eventuale gestione di strutture per il commiato.”

In particolare, si osserva come le prestazioni della lett. c) sembrino introdurre una “riserva” che estende la propria portata al trasporto di resti mortali, di ceneri o di ossa umane tra le funzioni degli esercenti l’attività funeraria.

Il comma 2 prevede che le imprese che intendano svolgere l’attività funeraria debbano presentare segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A., art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.) al comune in cui ha sede legale l’impresa. La S.C.I.A. deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti, individuati al comma 3, con la puntualizzazione che l’esercizio dell’attività funeraria sia da svolgere nel rispetto dei principi di concorrenza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e con modalità che assicurino la libertà di scelta delle famiglie del defunto.

I requisiti (sussistenti e permanenti) sono:

- a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati;
- b) almeno un carro funebre e un’autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
- c) almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la segnalazione certificata di inizio attività;
- d) personale con funzioni di necroforo, in numero adeguato e formato in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte; (nulla si dice circa la formazione, né su quali siano o debbano essere le “conoscenze teorico-pratiche, tanto più che l’art. 10, comma 9 richiede personale appositamente formato per l’effettuazione del trattamento antiputrefattivo, quando questo vada eseguito);
- e) un responsabile della conduzione dell’attività funeraria, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell’impresa in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.

Al comma 4 si prevede che le imprese che svolgono l’attività funeraria non possano svolgere, anche per il tramite di proprio personale, attività di servizio pubblico di ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti o servizio di pubbliche affissioni.

Il Comune (comma 5) vigila sulla correttezza dell’esercizio dell’attività funeraria.

Fatta salva l’irrogazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale (a questo proposito appare utile richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n. 1606), il comune dispone la sospensione dall’esercizio dell’attività funeraria, per un periodo di tempo determinato, nei confronti dell’impresa che, nello svolgimento dell’attività funeraria o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l’attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.

Infine, il comma 7 prevede che ogni comune istituisca un elenco, consultabile attraverso il sito istituzionale, delle imprese esercenti l’attività funeraria aventi sede nel territorio comunale.

Le norme transitorie sono contenute nell’**art. 14** prevedendo:

I. Le imprese che esercitano l’attività funeraria operanti stabilmente sul territorio regionale, siano tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

II. Le imprese esercenti l’attività funeraria aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dalla presentazione della S.C.I.A., fermi restando gli obblighi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale.

III. Infine, per tutto quanto non espressamente previsto dalla legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria e di cremazione le disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990 e s.m. ed alla L 30 marzo 2001, n. 130.

La legge regionale conclude (**art. 15**) con la clausola della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.